



Sentenza n. 95/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74729 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parisi (PRSCLD75L03G793J), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Umberto I n. 154 (claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E) (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;
del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri, Direzione di Amministrazione, Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 16.3.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Parisi e per l'Inps l'avv. Tellone.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis), ex militare dell'Arma dei Carabinieri, in congedo dal 2.1.2019, con il presente giudizio ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8^a categoria (Tab. A allegata al d.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.) con decorrenza dal 2.1.2019, per una serie di infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio (domanda di pensione privilegiata del 16.1.2019).
2. Con la memoria di costituzione del 16.9.2025 l'Arma dei Carabinieri ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
3. Con la memoria di costituzione del 15.12.2025, l'Inps ha comunicato che nelle more del giudizio ha provveduto con atto n. NAV105202500055 a corrispondere la pensione diretta di privilegio a decorrere dal 2.1.2019, chiedendo di conseguenza a questo Giudice di voler dichiarare la cessata materia del contendere.
4. Con la memoria del 22.12.2025 parte ricorrente ha confermato il riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio nei termini indicati dall'Inps e ha aderito alla richiesta di cessata materia del

contendere con condanna alle spese di giudizio delle amministrazioni convenute.

5. L'udienza del 19.1.2026 è stata rinviata al 16.3.2026 per consentire all'Inps di definire il procedimento di riconoscimento della dipendenza con il versamento del trattamento di quiescenza rideterminato e dei relativi arretrati.

6. All'udienza del 16.3.2026 le parti, nel riportarsi a quanto prospettato nel libello introduttivo e nelle memorie, hanno confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

7. In via preliminare non può essere accolta la richiesta di estromissione dell'Arma dei Carabinieri, atteso che la stessa è parte sostanziale del procedimento che definisce il rapporto pensionistico, assumendo una posizione d'impulso, attraverso l'invio del fascicolo amministrativo, necessaria ai fini dell'avvio dell'iter di accertamento della dipendenza della causa di servizio.

8. Ciò premesso, in considerazione dell'intervento del provvedimento dell'INPS n. NAV105202500055 che ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n.

17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che *“la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto”* (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese del ricorrente provvedendo così a riconoscere il trattamento di privilegio con il relativo pagamento dal mese di febbraio 2026, nonché nello stesso mese a versare gli arretrati e gli interessi legali, esauendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

9. Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

10. Il ritardato adeguamento da parte dell'istituto previdenziale e del Ministero giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale con la condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso

in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna le parti convenute al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio pari a € 1.500,00 oltre I.V.A. e C.A.P., nella misura del 50% ciascuno, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16 marzo 2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 13.04.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)